

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2611

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

(BARATTA)

**di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea**

(ARCELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217,
recante differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali
e territoriali

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale. In particolare il provvedimento riproduce alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, non convertito in legge.

Trattasi delle disposizioni di cui agli ex articoli 1, 2, 16, 4, 17, 3, 45, 65, 47, 46, comma 3, 45, comma 4, 25, commi 2 e 3, 26, commi 1 e 2, 28, 29 e 46, comma 2, riguardanti la materia del nuovo decreto-legge.

Con l'articolo 1 vengono prorogati al 30 giugno 1996 i termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, ultima normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riguardanti la realizzazione di impianti sportivi.

Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato con la citata legge n. 289 del 1989. L'ulteriore finanziamento di lire 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, richiede la continuità della efficacia della normativa contenuta nella citata legge n. 289 del 1989.

Con la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, si intende rendere operativa la legge n. 289 del 1989, nel limite massimo dello stanziamento di lire 20 miliardi previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 412 del 1991.

Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato che, per i mutui contrattabili dagli enti locali con l'Istituto per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo lo stesso tasso previsto dalla legge n. 289 del 1989; per le società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi applicato dall'Istituto medesimo.

A seguito poi della soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo per gli esiti referendari, si è reso necessario accorpate nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le attribuzioni in materia di impiantistica sportiva, nel mentre le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse finanziarie per il funzionamento degli organismi ai quali sono state delegate o attribuite le funzioni dei disciolti enti provinciali per il turismo e delle disciolte aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Con l'articolo 2 si è previsto che la copertura delle carenze contributive concernenti alcuni programmi di edilizia residenziale agevolata della regione Puglia sia effettuata mediante le risorse («giacenze») attribuite alla stessa regione ai sensi della normativa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Si è anche previsto al comma 2 che l'accordo di programma per la conclusione del quale il termine viene portato da sessanta a centottanta giorni, abbia applicazione anche per un importante programma straordinario previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, per la realizzazione di alloggi da destinare in locazione per la mobilità di dipendenti di amministrazioni

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

statali in connessione con la lotta alla criminalità organizzata.

Il programma di detti interventi prevede un finanziamento per un importo di lire 1.740 miliardi che determineranno poi, con l'apporto di capitale privato, investimenti complessivi di circa 6.000 miliardi.

La necessità di proroga del termine per l'accordo di programma sopracitato scaturisce dalla natura delle particolari procedure che, in forza dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990, il presidente della giunta regionale è chiamato a promuovere con le altre amministrazioni interessate per l'accertamento delle compatibilità urbanistiche e l'adozione delle relative varianti.

Le amministrazioni interessate hanno direttamente rappresentato l'adozione di detta proroga proprio in relazione, da un lato, al carattere innovativo delle procedure, dall'altro tenendo conto che allo scadere dell'attuale termine di sessanta giorni ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge sopracitata n. 493 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 398 del 1993, termine che è scaduto il 2 aprile, è prevista la revoca di diritto dei finanziamenti.

Come è noto, alla fine del 1993 è cessata la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, ai sensi del quale l'assistenza della forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, doveva essere concessa entro un periodo non superiore a quarantotto mesi con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990.

Per effetto del venir meno di tale previsione normativa sarebbero stati, quindi, posti in esecuzione un gran numero di sfratti, non essendo più consentito ai prefetti di fissare i criteri di graduazione degli sfratti, sulla base dei pareri delle commissioni indicate dall'articolo 4 della legge citata.

Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla forza pubblica, che si sarebbe determinato a partire dal 1° gennaio 1994, dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari, veniva ad inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato anche dalla norma-

tiva sull'equo canone, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n. 392, i contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore della stessa legge n. 359 del 1992.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, venga novellata mediante la previsione all'articolo 2, comma 4, di una proroga dei termini in essa previsti tale da consentire che l'assistenza della forza pubblica venga concessa per un ulteriore periodo non superiore a trenta mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Infine il comma 5 reca una norma di interpretazione autentica.

Gli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, attribuiscono ai prefetti la potestà di stabilire i criteri di concessione dell'uso della forza pubblica nella esecuzione degli sfratti.

Di recente, alcune iniziative della magistratura - culminate nell'invio di avvisi di garanzia per il reato di cui all'articolo 340 del codice penale - hanno contestato l'uso fatto dai prefetti di tale potestà discrezionale, ritenuta competente solo in via generale ed astratta, escludendo che possa determinarsi in valutazioni puntuali circa i tempi e le modalità della concessione della forza pubblica.

Nell'ambito di tale interpretazione restrittiva, inoltre, la competenza prefettizia andrebbe riferita soltanto ai casi di finita locazione e non anche ai restanti provvedimenti di rilascio derivanti da rapporto di locazione.

Ciò ha provocato evidenti difficoltà nell'esercizio di una funzione che ha carattere di notevole rilevanza sociale anche per le sue implicazioni di ordine pubblico.

Tenendo conto, infatti, sia di questi ultimi fattori che delle finalità perseguite dal

legislatore, le autorità prefettizie hanno dato un'interpretazione più ampia della normativa in esame, determinata dalla necessità di applicarla alle concrete molteplici fattispecie, alle specifiche circostanze sopravvenute, alla difficoltà di trovare punti di mediazione tra gli interessi privati contrapposti.

Riguardo alla tipologia dei provvedimenti di rilascio, l'integrazione fra gli articoli 3 e 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989 definisce un ambito applicativo favorevole alla tesi estensiva.

Con l'articolo 3, comma 1, viene prorogata fino al 31 dicembre 1997 l'attività del comitato di esperti per la torre di Pisa, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con l'incarico di procedere alla individuazione e definizione degli interventi di consolidamento e di restauro del monumento. Ciò in quanto il programma dei lavori di consolidamento già avviato non può subire interruzioni. Infatti la cessazione dei compiti del comitato farebbe venir meno l'utilità dell'opera svolta e comporterebbe un ritardo di durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori interventi.

Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, affida al comitato di esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, il compito di redigere i progetti per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa. Il presidente del comitato ha richiesto di avvalersi della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro per la redazione del progetto esecutivo di restauro.

Nell'attuale fase, oltremodo delicata, che richiederà l'analisi di tutti i dati acquisiti in anni di ricerche e la loro visualizzazione attraverso mappe tematiche, redatte sulla base dei rilievi già acquisiti, la collaborazione del predetto Istituto è ritenuta necessaria dovendo il comitato impiegare le metodologie che l'Istituto stesso ha sperimentato e messo a punto con grande successo, in anni recenti, in occasione degli interventi sui monumenti del Foro romano.

Per rendere piena la collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro si ritiene necessario che il suo direttore faccia parte del comitato degli esperti. A tal fine la norma di cui al comma 2 prevede sia l'inserimento del direttore dell'Istituto centrale per il restauro tra i componenti del comitato di esperti, sia la collaborazione del comitato stesso con l'Istituto centrale per il restauro. Inoltre è stato disposto il finanziamento per l'attività del comitato, ponendo il relativo onere a carico del fondo globale della legge finanziaria 1996, riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali, che presenta la relativa disponibilità.

Con la legge 6 febbraio 1985, n. 16, veniva autorizzata la spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e realizzazione di un programma straordinario quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti. Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.

L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva, «limitatamente all'esercizio 1985», l'assunzione di «impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione». In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte considerevole dei quali, a causa della particolare complessità della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il termine del 31 dicembre 1989, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge di bilancio 1989.

È stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo 3, comma 3, del cennato termine al fine di consentire l'attuazione del programma predisposto.

Con l'ulteriore proroga di quindici anni, disposta dall'articolo 3, comma 4, si garantisce al capitale privato adeguata remunera-

zione nonchè maggiori disponibilità di risorse da destinare ad investimenti sia per l'ammodernamento che per il potenziamento dei servizi. La modifica proposta alla legge 12 agosto 1982, n. 531 - che fissava il termine di scadenza della concessione ad Autostrade S.p.a. al 31 dicembre 2018 - trova il suo fondamento nella necessità di adeguare l'azione della società Autostrade ai processi, in corso, di privatizzazioni delle attività sino ad ora gestite dallo Stato tramite gli enti di gestione all'uopo preposti (nel caso di autostrade, dall'IRI).

Un ampliamento, nei termini proposti, della durata della concessione consente, infatti, di adeguare l'attività alle richieste del mercato che, per definizione, impongono un limite sufficientemente lungo alla possibilità di investimento del capitale privato.

Nel caso specifico della società Autostrade assume una specifica rilevanza la possibilità, consentita dalla proroga proposta, di ammortizzare, in un tempo maggiore, gli oneri di investimento mantenendo in attivo il bilancio della società.

Con l'articolo 3, comma 5, viene assicurata la possibilità di proseguire i programmi in corso nel settore della metanizzazione, garantendo le somme necessarie al cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla partecipazione finanziaria da parte della CEE.

L'ulteriore proroga del termine di scadenza (30 giugno 1994) dell'accordo di programma volto alla realizzazione di un progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, di cui al comma 6, si palesa necessaria ed urgente al fine di consentire il completamento dell'iter procedurale di adozione del decreto ministeriale regolante la concessione delle agevolazioni per la reindustrializzazione dell'area stessa, iter che comprende, tra l'altro, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Si tratta quindi di una proroga motivata esclusivamente da esigenze di carattere procedurale, restando fermi, come specificato nella disposizione normativa, tutti gli altri termini già previsti nell'atto stipulato il 18 marzo 1994, ed approvato con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 marzo 1994, recante modificazioni ed integrazioni dell'accordo di programma in parola.

In data 18 dicembre 1993 la Commissione VIII della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in base alla quale il Governo è stato impegnato ad adottare iniziative o provvedimenti idonei a porre rimedio alla vigenza anche per il 1994 dei consorzi idraulici di terza categoria, circostanza questa derivante dalla decorrenza del nuovo regime degli stessi consorzi nel corso del 1994.

L'articolo 1 della legge 16 dicembre 1993, n. 520, prevede infatti che i consorzi predetti sono soppressi a decorrere dalla chiusura degli esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Con la norma di cui all'articolo 3, comma 8, si interpreta retroattivamente il suddetto articolo 1 nella parte concernente la soppressione, chiarendo l'esercizio a partire dal quale i consorzi sono soppressi.

Il medesimo comma 8 disciplina le ipotesi di quei consorzi che, pur denominati come consorzi idraulici di terza categoria, svolgono per norma statutaria in forma esclusiva e promiscua funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse (bonifica e miglioramento fondiario, utilizzazione idrica, regolazione scoli artificiali, eccetera) precisando che le disposizioni di soppressione di cui alla legge n. 520 del 1993 si applicano solo alle gestioni delle predette funzioni idrauliche di terza categoria vere e proprie.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, le amministrazioni regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge suindicata, devono provvedere alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. In tale contesto sono state evidenziate dalle amministrazioni regionali le difficoltà a rispettare il termine suindicato, attesa la complessità e la delicatezza dei provvedimenti necessari.

Si rende, pertanto, necessario prorogare,

con il comma 9 dell'articolo 3, il termine di cui sopra al 31 dicembre 1994.

Con l'articolo 3, comma 10, si rendono spendibili nel 1993 e nel 1994 le somme iscritte in conto residui 1990 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il completamento del Policlinico di Siena. Tale norma integra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, la quale prevede l'utilizzo nel 1993 delle analoghe somme iscritte nel conto residui 1992 destinate alle medesime finalità.

Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, sono intese a mantenere in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995 alcune somme già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1994, sia in conto competenza, sia in conto residui, che nel conto di cassa.

Inserendo il capitolo 9050 fra i capitoli di spesa da conservare nel bilancio dello Stato per il 1994, è stata riconosciuta l'esigenza di dare continuità al completamento della ricostruzione del Friuli. Come si sa, i relativi fondi (circa 80 miliardi) non furono utilizzati a causa dei due successivi provvedimenti di blocco della spesa pubblica.

Sulla base delle disposizioni attuali, i fondi del capitolo 9050 dovrebbero essere gestiti dal Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste.

Tale soluzione si trascina dietro due inconvenienti gravi:

1) il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste non è nella condizione di assicurare l'effettivo impegno di quei fondi entro il 1994, con la conseguenza che a fine anno ci si trova nuovamente nella condizione di chiedere una nuova proroga dei termini;

2) l'Ordinario diocesano di Udine, che gestiva i fondi in questione sotto la supervisione del Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste, aveva già predisposto i progetti (circa 60). Si porrebbe ora l'ulteriore problema di chi debba pagare quei progetti.

Per tutte queste ragioni appare logico confermare in via eccezionale per il solo 1994 e per il solo capitolo 9050 la procedura di concessione che è in vigore dall'immediato dopo-sisma e che fu confermata con le leggi sulla ricostruzione n. 546 del 1977 e seguenti.

Per quanto riguarda il comma 12, si rappresenta che con la legge 23 dicembre 1992, n. 505, all'articolo 6 sono stati stanziati per l'anno 1993 fondi pari a lire 200 miliardi per mutui che i comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpiti dal sisma del 1981 sono stati autorizzati a contrarre con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di proseguire gli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata nonché delle opere di competenza locale.

Sulle proposte di ripartizione di detti fondi - ammontanti a lire 190 miliardi per le zone del Belice - formulate dal provveditorato regionale di Palermo d'intesa con i comuni interessati è stato acquisito solo in data 19 gennaio 1994, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 6, del decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987, il parere favorevole della Commissione bicamerale.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1994, n. 355, è stata approvata la ripartizione di cui trattasi ed il 31 gennaio 1994 è stato interessato il Ministero del tesoro sul cui capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1993 fa carico l'onere derivante dall'attuazione del predetto articolo 6 della legge n. 505 del 1992.

La Cassa depositi e prestiti ha rappresentato, fra l'altro, che il mancato utilizzo dello stanziamento entro il 1993 ha impedito la concessione dei mutui richiesti dai comuni interessati.

Tutto ciò premesso, considerata la necessità di completare l'opera di ricostruzione di dette zone, al fine di poter utilizzare le risorse finanziarie attualmente resesi indi-

sponibili, è opportuno differire al 30 giugno 1996 il termine entro il quale i comuni sono autorizzati a contrarre i mutui in questione.

I commi 13 e 14 disciplinano il funzionamento dell'ANAS.

Al comma 13 è stata mantenuta la denominazione di ANAS onde evitare che la modifica della sigla in ENAS prevista dal decreto legislativo n. 143 del 1994 comportasse una rilevantissima spesa per l'adeguamento della cartellonistica.

Il comma 14 considera valido fino al 31 dicembre 1995 il bilancio redatto ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 193 del 1995.

Inoltre si considerano erogati all'ANAS gli importi iscritti sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1995 a titolo di trasferimenti a favore dell'ANAS.

Con l'articolo 4, comma 1, sono state previste alcune proroghe in tema di obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, e del decreto del Ministro dell'ambiente del 14 dicembre 1992 al fine di consentirne una più corretta e puntuale applicazione.

È stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 397 del 1988, non aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei destinatari passivi di tale obbligo.

In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.

Con l'articolo 4, comma 3, si è provveduto a differire, al 30 giugno 1996, il termine per l'adeguamento dei parametri degli scarichi degli impianti di molitura delle olive ai valori fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al fine di consentire l'utilizzazione delle migliori tecnologie da impiegare, in corso di sperimentazione.

Al fine, peraltro, di non paralizzare l'attività produttiva del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle attività da parte delle autorità competenti, per una efficace tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a deliberare una procedura autorizzativa che prevede la presentazione, entro il 30 giugno 1996, di una domanda rivolta al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa anche alla regione.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.

L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede, inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale denuncia. La misura e la modalità di versamento del citato diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il versamento del diritto speciale di prelievo comporta inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con decreto del Ministro del tesoro.

La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che non esistono ancora disposizioni definitive in materia di importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di versamento del diritto stesso.

Con l'articolo 4, comma 4, viene disposta la proroga al 30 giugno 1994 del termine, per permettere agli organi competenti di perfezionare gli atti normativi sopra citati.

Con il comma 6 del medesimo articolo si consente il differimento al 30 giugno 1996 del termine per la copertura dei posti di esperto con contratto a tempo determinato previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993. La possibilità di nominare tali esperti si rende necessaria per garantire il funzionamento minimo della Commissione scientifica CITES, organo predisposto all'applicazione della Convenzione di Washington.

La nuova legge venatoria 11 febbraio 1992, n. 157, contiene una serie di scadenze normative, attraverso le quali si realizza la piena attuazione della legge stessa. A quattro anni dalla sua entrata in vigore, da più parti è stata rappresentata l'esigenza di modificare alcune di queste scadenze, giacché l'esperienza maturata in tale periodo, e verificata dagli organismi regionali competenti in materia, le fa ritenere troppo «ottimistiche» nella visione del legislatore nazionale.

Ed in effetti, attualmente trascorsi tre anni da tale momento, soltanto poche regioni (Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e Molise) hanno emanato una propria normativa di adeguamento ai principi ed alle norme stabiliti dalla legge n. 157 del 1992.

Infatti, se l'emanazione delle leggi regionali in materia rappresenta il primo momento della riforma delineata dalla nuova disciplina venatoria nazionale, strettamente collegata ad essa appare la realizzazione della programmazione faunistico-venatoria così come disegnata negli articoli 10, 14 e 15 della legge medesima.

Il termine ultimo entro cui debbono compiersi tutti gli interventi programmatori necessari per la piena attuazione della legge n. 157 del 1992 è attualmente previsto alla stagione venatoria 1994-1995. Tuttavia esso non può essere rispettato, in quanto, slittando il termine per l'adeguamento della normativa regionale, slitta di conseguenza anche il momento dal quale dovrebbe funzionare pienamente il meccanismo creato dalla più volte citata legge. Pertanto, sembra indispensabile prevedere che gli interventi regionali in materia vadano a regime a partire dal 1996.

La necessità di tale proroga è rilevante soprattutto con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 11, della legge n. 157 del 1992 in base al quale, a partire dalla stagione venatoria 1994-1995, l'arti-

colo 842 del codice civile si può applicare esclusivamente nei territori sottoposti al regime di caccia programmata. In tal modo sarebbe bloccato di fatto l'accesso ai fondi per effettuare l'esercizio venatorio, a meno che il territorio non sia già sottoposto a tale regime.

Le preoccupazioni sopraccennate, da ultimo, sono state di recente ampiamente espresse anche a livello tecnico istituzionale, ovvero dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

L'articolo 4, comma 7, prevede l'adeguamento dei termini contenuti negli articoli 15, comma 11, 21, comma 1, lettera b), e 36, comma 6, della legge n. 157 del 1992.

Infine l'articolo 5 dispone il differimento al 31 dicembre 1996 del termine relativo alla determinazione dei criteri per la revisione dei diritti aeroportuali.

La legge n. 537 del 1993, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», all'articolo 10, comma 10, ha disposto che a partire dal 1995, la misura dei diritti aeroportuali, di cui alla legge n. 324 del 1976, venga determinata in base a criteri stabiliti dal CIPE, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze.

Nelle more della definizione dei nuovi criteri la misura dei diritti per l'anno 1995 è stata fissata con decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, che prevede un aumento del 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1995; tale misura è stata prorogata più volte e fino al 30 aprile 1996 con il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1996, n. 71. Quest'ultima legge ha inserito, tra gli obiettivi che debbono essere realizzati, attraverso i nuovi criteri previsti dall'articolo 10, comma 10, della citata legge n. 537 del 1993, il «conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale». Ciò ha comportato una revisione delle proposte da sottoporre all'approvazione del CIPE.

Si rende pertanto necessario prorogare al 31 dicembre 1996 il termine per l'adozione dei nuovi criteri di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 10,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 10, della legge n. 537 del 1993. Si conferma inoltre l'aumento del 5 per cento dei diritti aeroportuali, già stabilito fino al 30 aprile 1996 del decreto-legge n. 573 del

1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 1996, al fine di garantire la continuità di introito fino all'applicazione dei nuovi criteri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, e 23 dicembre 1995, n. 546, e 26 febbraio 1996, n. 81.

Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 1996.

**Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica)

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 30 giugno 1996. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

Articolo 2.

(Interventi nel settore abitativo)

1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con modalità stabilite dal Segretariato medesimo.

2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

4. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di trenta mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

5. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

Articolo 3.

(Interventi in materia di opere pubbliche)

1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicem-

bre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dai seguenti:

«1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, alla individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché alla attuazione dei necessari interventi e alla indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro. Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della Torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa.

2. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.»

3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

4. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

5. Per consentire la prosecuzione del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a

versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

7. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

9. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.

10. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

«7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.».

11. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

12. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 30 giugno 1996.

13. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

14. Il bilancio redatto dall'amministratore straordinario vige fino a quando non viene adottato il bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1995. Continuano ad essere erogati all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1995. All'ANAS sono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Articolo 4.

(Interventi in campo ambientale)

1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

2. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1996, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.».

3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 30 giugno 1996.

4. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esem-

plari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie *Testudo hermanni* (testuggine comune), *Testudo graeca* (testuggine graeca) e *Testudo marginata* (testuggine marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro il 31 dicembre 1995, l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, non si applica nei confronti di coloro che hanno presentato, entro i termini previsti, la suddetta autocertificazione.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

6. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 30 giugno 1996.

7. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «dalla stagione venatoria 1994-1995» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 luglio 1996». All'articolo 36, comma 6, della medesima legge le parole: «entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 1996». All'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge le parole: «entro il 1° gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 1996».

8. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

Articolo 5.

(Diritti aeroportuali)

1. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1996, n. 71, sono differiti al 31 dicembre 1996.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996.

SCÀLFARO

DINI - BARATTA - ARCELLI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO